



Comune di Limena

Provincia di Padova

Via Roma 44 - 35010 - Limena - c.f. 00327150280
☎ 0498844338 - fax 0498840426
www.comune.limena.pd.it
posta elettronica certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net



Limena, 06-09-2017

Prot. n° 11629

ORDINANZA DEL SINDACO numero 6/2017 – numero 19 /2017 del Registro Generale

MISURE OBBLIGATORIE PER IL CONTENIMENTO DELL'INFESTAZIONE DA PROCESSIONARIA DEL PINO (*Thaumetopoea pityocampa*)

IL SINDACO

CONSIDERATO che la processionaria del pino “*Thaumetopoea pityocampa*” è un insetto fitofago endemico in Italia, che attacca tutte le specie di pino (pino nero, pino domestico, pino marittimo, ecc.) e varie specie di cedro (in particolare il cedro deodara e il cedro del libano);

PRECISATO che le larve di processionaria hanno abitudini gregarie, trascorrono l’inverno in nidi a forma di grosse ragnatele sferiche saldamente ancorate all’estremità dei rami più soleggiati e che alla fine dell’inverno (febbraio-marzo) le larve riprendono l’attività alimentare e giunte a maturità abbandonano i nidi scendendo in processione fino al suolo dove si interrano;

VISTO il Decreto 30 ottobre 2007 “Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino “*Thaumetopoea pityocampa*” che rende obbligatoria la lotta all’insetto qualora la presenza minacci seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo;

CONSTATATO che, pur non minacciando il patrimonio arboreo locale, l’infestazione da processionaria rappresenta un serio problema igienico-sanitario in quanto i peli delle larve sono fortemente urticanti e pericolosi per la salute delle persone e degli animali, essendo causa di irritazioni - anche gravi - alla cute, agli occhi, alle mucose e alle vie respiratorie;

CONSIDERATO che nell’ultimo biennio si è registrato un vistoso incremento dei livelli di infestazione da processionaria del pino sul patrimonio arboreo pubblico di pini e cedri in varie zone del territorio comunale, con la conseguente necessità di effettuare continui interventi d’emergenza volti all’asportazione di nidi;

RITENUTO pertanto necessario intervenire direttamente con apposito provvedimento per limitare tale infestazione a tutela della salute pubblica;

VISTO L’art. 4 del Decreto 30 ottobre 2007 che prevede la possibilità di interventi di profilassi, per prevenire rischi per la salute delle persone o degli animali;

ATTESO che gli interventi prescritti devono essere effettuati a cura e a spesa dei proprietari o dei conduttori di aree con piante infestate, secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale competente per territorio;

VISTO il Decreto n.9 in data 23/09/2008 del Dirigente dell'Unità Periferica per i Servizi Fitosanitari della Regione Veneto;

VISTA la nota prot. 206699 del 18/05/2015 del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione Veneto-Sezione di Verona nella quale sono riportate specifiche "indicazioni per affrontare le periodiche emergenze sanitarie causate dalla processionaria del Pino";

VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267;

ORDINA

a tutti i proprietari o conduttori di aree con piante infestate dalla processionaria del pino di provvedere, a propria cura e spese, ad una idonea lotta, come di seguito indicato:

- **meccanica** (in inverno: dicembre-gennaio): asportazione e opportuna distruzione dei nidi avendo cura di usare le adeguate protezioni per evitare ogni contatto con i peli urticanti delle larve;
- **biologica** (da fine estate al tardo autunno e da inverno inoltrato a primavera): trattamenti serali alla chioma con un insetticida biologico a base di *Bacillus Thuringensis*;
- **endoterapica** (fine estate - autunno): iniezioni al tronco eseguite da ditte specializzate, con l'immissione di principi attivi che garantiscono un'efficace immunità anche pluriennale;
- **agronomica**: evitare la messa a dimora di conifere prediligendo piante latifoglie autoctone.

E' vietato conferire ramaglie con nidi di processionaria nei contenitori per la raccolta del verde sia del servizio porta a porta di raccolta dei rifiuti urbani che presso la ricicleria comunale.

AVVISA

che la violazione delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza comporterà l'applicazione della amministrativa prevista dall'art. 7bis del D.Lgs 267/2000 ed **in caso di inadempimento interverrà, in via sostitutiva, direttamente questo Ente con addebito agli inadempienti della conseguente spesa.**

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on-line, pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa alla Polizia Locale per l'attività di controllo e vigilanza e per l'applicazione delle sanzioni previste nonché, per conoscenza, al competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 6 Euganea.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. n.104/2010) oppure, in via sostitutiva, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (DPR n.1199 del 24 novembre 1971 e s.m.i.).



IL VICE SINDACO

Cristina Turetta

